

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS], in persona del Presidente Avv. [AAA] (C.F. [OMISSIS]), rappresentato e difeso dall'avv. [BBB] (C.F. [OMISSIS]), con PEC [OMISSIS] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OMISSIS], sito in Roma, via [OMISSIS], in forza di delega in calce al ricorso introduttivo conferita in forza della delibera del Consiglio dell'Ordine di [OMISSIS] n.12 del 31.5.2022, avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio di Disciplina di [OMISSIS] del 4.5.2022 notificata a mezzo PEC in data 17.5.2022 con la quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento disciplinare instaurato contro il dr. [CCC] per carenza di legittimazione passiva, contestualmente cancellando il predetto dal registro di cui all'art. 132 del reg. CNF n. 2/2014.

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS] è comparso l'Avv. [BBB];

è presente l'Avv. [OMISSIS] difensore dell'Avv. [CCC]

Il Consigliere relatore avv. Francesca Palma svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

L'avv. [BBB] per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS], si riporta al ricorso ed insiste nei motivi del ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Inteso L'avv. [OMISSIS] per il dott. [CCC] il quale si riporta alle difese contenute nella memoria depositata ed insiste per il rigetto del ricorso.

FATTO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS], nel corso del 2021, trasmetteva al CDD di [OMISSIS] notizie relative al dr. [CCC], praticante non abilitato, iscritto nel registro dei praticanti dell'Ordine di [OMISSIS].

La prima notizia riguardava l'esposto del dott. [OMISSIS], Giudice di Pace di [OMISSIS], che aveva lamentato l'esercizio abusivo della professione del dr. [CCC], il quale, da praticante non abilitato, aveva svolto attività difensiva avanti a lui.

La seconda notizia riguardava la segnalazione ex art. 103 cpp trasmessa dalla Procura della Repubblica di [OMISSIS] e il contestuale decreto di ispezione e perquisizione locale e personale nei confronti del dr. [CCC], perché indagato per esercizio abusivo della professione legale.

Entrambi i ricorsi disciplinari venivano ritualmente trasmessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di [OMISSIS] dal COA di [OMISSIS] e prendevano rispettivamente il n. di protocollo n.3772/2021 del 28.9.2021 e n. 4172 del 19.10.2021, e gli stessi venivano iscritti dal CDD di [OMISSIS] rispettivamente con i numeri 125/2021 e 130/2021 contro il dott. [CCC].

Nella seduta del 17.5.2022 del CDD di [OMISSIS], il Consigliere Istruttore proponeva l'archiviazione di entrambi i procedimenti per carenza di legittimazione passiva e per propria incompetenza funzionale, con cancellazione per atto del CDD, dal registro dei praticanti del dott. [CCC] *«in ragione del combinato disposto dell'art. 9 del D.M. n. 70/2016 con l'art. 17, comma 10, lett. b, della legge n. 247/2012 e tenuto conto anche del parere n. 66/2017 reso dal CNF, il COA di [OMISSIS] avrebbe dovuto tempestivamente procedere, allo scadere dei termini di legge, alla cancellazione ex officio dal registro dei praticanti»*.

Il CDD accoglieva la proposta del Consigliere Istruttore e nella stessa data disponeva l'archiviazione dei procedimenti per carenza di legittimazione passiva, (senza altra motivazione) con contestuale cancellazione del nominativo dal registro di cui all'art. 12 reg CNF n. 2/14 ed in pari data comunicava il provvedimento al COA di [OMISSIS], che, nei termini, impugnava il provvedimento dopo averne fatto oggetto della deliberazione n.12.del 31.5.2022, ove provvedeva anche a nominare il suo difensore nella persona dell'avv. [BBB].

Con il ricorso, il COA di [OMISSIS] denuncia l'«erroneità» della delibera di archiviazione che non ha tenuto conto dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/2012 in ordine al patrocinio sostitutivo quinquennale atteso che il dott.

[CCC], praticante non abilitato, risultava iscritto all'Ordine Forense di [OMISSIS] già dal novembre 2006, cioè prima dell'entrata in vigore della L. 247/12. Alla fattispecie, al contrario, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 8 RD 1578/33 che prevede, al c.1, l'iscrizione all'interno di un registro speciale per i laureati in giurisprudenza, che svolgano la pratica forense senza stabilire un limite temporale di iscrizione in detto registro; ed, al c.2. contemplava la possibilità per i soli praticanti ammessi al patrocinio di iscriversi nel relativo registro dopo un anno di pratica forense e per un massimo di sei anni. Conseguentemente, poiché il dr. [CCC] non è mai stato abilitato al patrocinio, nessun limite temporale di iscrizione poteva applicarsi con la conseguenza che non avrebbe dovuto esserne ordinata la cancellazione d'ufficio dal registro dei praticanti. A sostegno della ricostruzione richiama, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 30.11.2021.

Il Coa ricorrente sottolinea inoltre la sussistenza del potere disciplinare dei CDD sui praticanti avvocati, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno abilitati al patrocinio.

Concludendo il COA di [OMISSIS] ribadisce l'erroneità della decisione del CDD di [OMISSIS] dal momento che il CDD avrebbe dovuto prendere in carico e decidere i procedimenti disciplinari contro il dr. [CCC], anziché disporre l'archiviazione per carenza di legittimazione, chiedendo che questo Giudice voglia *«annullare e/o integralmente riformare la gravata la decisione di cui al verbale del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di [OMISSIS] del 4.5.2022, con la quale il suddetto Consiglio di Disciplina ha deciso l'archiviazione dei procedimenti disciplinari riuniti incardinati nei confronti del Dr. [CCC] per carenza di legittimazione passiva e, altresì, per la contestuale cancellazione del nominativo dal registro di cui all'art. 12 del Reg. CNF n. 2/2014, all'uopo decidendo direttamente il merito della vicenda ovvero, in subordine e se del caso, disponendo che il medesimo Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di [OMISSIS] sia tenuto a farsi carico dei suddetti procedimenti disciplinari riuniti e incardinati nei confronti del Dr. [CCC], rimettendo gli atti al medesimo Consiglio Distrettuale di Disciplina con riapertura dei procedimenti disciplinari medesimi»*.

Il dr. [CCC], si è costituito nel presente procedimento, a sua volta nominava un difensore e depositando memoria difensiva ove contesta il ricorso del COA di [OMISSIS] sostenendo che alla fattispecie in esame sia comunque applicabile la normativa della nuova Legge Professionale n.247/12, anche in applicazione del principio del *favor rei*.

Da tale assunto deriverebbe - conseguenza che in realtà non pare censurare ma anzi confermare le argomentazioni del COA ricorrente - l'inapplicabilità della cancellazione automatica dal registro dei praticanti per decorso del sessennio la potestà disciplinare del CDD sulla condotta del praticante, per poi concludere chiedendo il rigetto del ricorso del COA di [OMISSIS] e la conseguente conferma della decisione gravata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del COA di [OMISSIS] è fondato.

Va immediatamente rilevato che la competenza sugli albi, per quanto attiene sia all'iscrizione sia alla cancellazione spetta in via esclusiva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, ai sensi dell'art. 17 L.P., e non al Consiglio Distrettuale di Disciplina, con conseguente e preliminare illegittimità della delibera impugnata sotto tale profilo.

Tanto statuito, vanno affrontati i profili relativi a: 1) l'esistenza della potestà disciplinare del CDD sul praticante non abilitato; 2) l'individuazione del regime normativo applicabile al praticante dott. [CCC].

Sul primo punto è opportuno ricordare che l'art. 51 c.2 della L. 247/12 rubricato "*Procedimento disciplinare e notizia del fatto*" stabilisce che "*E' competente il Consiglio Distrettuale di Disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure nel distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare*", per cui nessun dubbio sussiste sull'esistenza della competenza disciplinare del CDD sul praticante avvocato, anche se non abilitato, in quanto soggetto che deve rispettare le regole del codice deontologico forense. Tra le tante decisioni in merito, cfr. "*Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex art. 42 L. 247/2012 e 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all'albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status infatti, si presenta preliminare a quello dell'avvocato e pertanto sono anch'essi assoggettabili alle norme deontologiche e al poter disciplinare del Consiglio territoriale*" (cfr. sul punto Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 193 del 19.12.2019 e Consiglio Nazionale Forense sentenza n.93 del 04.10.2019).

Con riferimento al secondo profilo, è corretta la ricostruzione del COA ricorrente circa il regime normativo applicabile al caso di specie, atteso che la nuova legge professionale è inapplicabile al dr. [CCC], iscritti nel registro dei praticanti in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. 247/12. In ogni caso l'incolpato non si è mai iscritto all'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio con conseguente inapplicabilità delle relative previsioni relative alla cancellazione d'ufficio trascorsi i 6 anni dall'iscrizione.

Il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n.215 del 30.11.2021 ha chiarito che "*In tema di pratica forense, l'art.8 del r.d.l. n.1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dall'iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio avanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più*

esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo mantenere l'iscrizione per coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenza con un professionista già abilitato. L'eventuale norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata."

Nel caso di specie il dr. [CCC] non aveva chiesto abilitazione né prima né dopo l'entrata in vigore della legge professionale e si era iscritto prima della entrata in vigore della L. 247/12, per cui al momento della presentazione degli esposti la sua iscrizione nell'apposito registro ex L. 1578/1933 permaneva e l'obbligo del rispetto del codice deontologico forense e quindi la sottoposizione al procedimento disciplinare in ipotesi di violazione delle norme deontologiche.

Tanto premesso il CDD di [OMISSIS] doveva riconoscere che la competenza a cancellare il praticante spettava solo al COA di appartenenza, per cui stante la sottoposizione dei praticanti al Codice Deontologico Forense, avrebbe dovuto valutare nel merito i procedimenti disciplinari a carico del dr. [CCC].

Pertanto il ricorso del COA di [OMISSIS] è fondato essendo evidente che il CDD di [OMISSIS] ha errato nel ritenere la carenza di legittimazione passiva del dr. [CCC] con la conseguenza di non valutare la fondatezza o meno degli addebiti disciplinari del praticante, addirittura emettendo provvedimento di cancellazione che non gli competeva, disponendo *"l'archiviazione del procedimento per carenza di legittimazione passiva con contestuale cancellazione del nominativo dal registro di cui all'art.12 del reg. CNF n.2/14."*

Le memorie depositate dal dott. [CCC] – aldilà dell'improprio riferimento al principio del *favor rei* – confermano l'assunto, risultando concordi sia sulla competenza disciplinare del CDD sui praticanti, sia sull'inapplicabilità del rilievo del tempo per la conservazione dello *status* di praticante.

Il ricorso merita quindi accoglimento con conseguente integrale annullamento della delibera impugnata con riferimento tanto alla disposta cancellazione del dott. [CCC] dal registro dei praticanti, quanto per l'archiviazione del procedimento disciplinare che dovrà proseguire innanzi al CDD di [OMISSIS] al quale si rimettono gli atti.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense in accoglimento del ricorso annulla integralmente la delibera impugnata; rimette gli atti al CDD di [OMISSIS] per la prosecuzione del procedimento disciplinare a carico del praticante avvocato Dottor [CCC].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2025;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà